

Adunanza del 2 aprile 1913

Sono presenti: il Presidente Stinghera, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacario, Benedini, Clerici, Guora, Piretti, Rosmini, e Varado e il Direttore Generale Cocci.

Il Direttore Generale riferisce che, col 31 marzo u.s. la produzione complessiva degli affari ha raggiunto la somma di 65 milioni di capitale assicurato, dei quali 33 milioni rappresentati da polizze già emesse. Il perfezionamento delle polizze procede in modo assai soddisfacente.

Il Consiglio prende atto con compiacimento.

Il Direttore Generale legge una lettera con la quale il Comm. Luc Pera, Presidente del Collegio dei Sindaci, lo informa che, essendo egli ammalato, ha delegato a supplirlo nelle sue funzioni il Consigliere della Corte dei Conti Comm. Melani, sindaco supplente.

Il Presidente, preso atto della comunicazione del Direttore Generale, esprime il dubbio che siffatta procedura non trovi appoggio nelle disposizioni della legge, del regolamento, e del progetto di Statuto in corso di approvazione. A parte la questione di sostanza, precedentemente dibattuta in seno al Consiglio, e non ancora risolta, se possano i sindaci supplenti essere

Inviamati a sostituire gli effettivi nei casi di semplice impedimento temporaneo; gli sembro, quanto alla regolarità della procedura, che la notificazione dello impedimento e della supplenza dovrebbe pervenire allo Istituto da parte del Ministero di Agricoltura, con decreto del quale il collegio dei Sindaci è costituito.

Il Consiglio, associandosi unanime alle considerazioni del Presidente, dà mandato al Direttore Generale di riferire ufficialmente all'onorevole Ministero di Agricoltura il caso presentatosi, proponendogli il quesito se, nei casi di impedimento previsti dallo Statuto, possa ritenersi in libera facoltà dei Sindaci effettivi di delegare direttamente le loro funzioni ai Sindaci supplenti.

11 Sentite le informazioni del Direttore Generale, il Consiglio ratifica la deliberazione 1^a spinta con voto del Comitato Permanente per la nomina, proposta dal Consultante medico prof. Marchiafava, di un nuovo assistente presso l'Ufficio Sanitario, in persona del dottor Sebastio Silvestri.

Drf

Ha quindi la parola il professore Beneduce per riferire intorno alla cessione del portafoglio Italiano della Compagnia «Basilea Vita». Egli legge il testo del compromesso, sottoscritto dai delegati dello Istituto e dai rappresentanti della Compagnia il 18 febbraio scorso, che qui di seguito si



trascrivere:

Convenzione

per la cessione del portafoglio italiano della *Basilea-Vita*,
rappresentata dai signori Vittorio Stein, Direttore Generale, S.
Roen, Attuario, D. P. Stein, Segretario Cav. E. Cacciarmani,
rappresentante legale della *Basilea* per l'Italia,

a favore

dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, rappresentato
dai signori Grande Uff. Dott. Vincenzo Magaldi, Comm.
Avv. Prospero Anacleto e Prof. Alberto Beneduce, Vice Presiden-
te e Consiglieri di Amministrazione dell'Istituto.

Si promette:

che la legge di aprile 1912, n. 305, avocando allo Stato in ve-
gine di monopolio le assicurazioni sulla durata della vita umana
nel Regno d'Italia, ha concesso un periodo transitorio decennale
per le imprese esistenti che, senza autorizzazione governativa,
volessero ancora continuare le loro operazioni; e alle imprese che
non preferissero di valersi del periodo transitorio, ha accordato
il diritto di trasferire all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
il proprio portafoglio a condizioni dalla legge stessa indicate;
che la Società la *Basilea Vita*, la quale opera in
Italia dall'anno 1869, in osservanza della nuova legge italiana,
ha avviato trattative per la cessione del proprio portafoglio ita-
liano e tali trattative sono state condotte a buon fine in Roma
e conclusate nel presente compromesso, il quale sarà tradotto in

contratto definitivo dopo la necessaria ratifica del Consiglio di Amministrazione della Compagnia cedente e quella del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; ai sensi degli articoli 8 e 28 della legge 4 aprile 1912.

Art. 1

La Società ha « Banca Vita » col presente compromesso si impegna di cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, salvo ratifica del suo Consiglio di Amministrazione, e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni col presente compromesso accetta, salvo l'approvazione del suo Consiglio di Amministrazione, il totale delle polizze di assicurazioni sulla durata della vita umana, emesse in Italia dalla Società e in vigore al 31 dicembre 1912.

Art. 2

dog

La Società cederà all'Istituto Nazionale delle assicurazioni, nei modi e termini di cui nei successivi articoli, l'ammontare delle riserve matematiche dei contratti ceduti, calcolate al 31 dicembre 1912 col metodo dei premi precisi e con le correzioni relative alla scadenza dei premi sulle basi appresso indicate:

a) per le assicurazioni in caso di morte sottoscritte anteriormente al 1893: tavola di mortalità delle 14 Compagnie inglesi e saggio d'interesse del 3 1/2 %;

b) per le assicurazioni in caso di morte sottoscritte posteriormente al 1893: tavola delle 23 Compagnie tedesche M



e V. J., e saggio d'interesse del $3\frac{1}{2}\%$

c) per le assicurazioni in caso di vita e rendite, tavola interpolata dalla tavola *Centiers Francais* e tavola di *Hessler* e saggio di interesse del $3\frac{1}{2}\%$.

La Compagnia verserà inoltre all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la somma di lire 212.000 a titolo di riserva di utili concernente l'insieme delle polizze contenenti la condizione di partecipazione degli assicurati agli utili della Compagnia.

Dall'ammontare delle riserve sopra indicate si detraerà per una somma pari al $4\frac{1}{2}\%$ della differenza tra il capitale assicurato e l'ammontare della riserva matematica.

Tale detrazione è dall'Istituto Nazionale convenuta a titolo di compenso per le spese di acquisizione sopportate dalla Società cedente e non ancora ammortizzate.

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1913 l'amministrazione del portafoglio della «Paulea Vita» deve considerarsi come fatta per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dichiarandosi la Società sopra indicata contabile fino al giorno della consegna dei libri, dell'archivio e di tutte quante altre concernenti gli affari stipulati dalla Compagnia.

L'Istituto Nazionale corrisponderà alla Compagnia cedente per rimborso di spese di gestione e per qualsiasi altra spesa necessaria

per l'amministrazione del portafoglio e per l'incasso dei premi il 6% dei premi incassati dalla Compagnia cedente nell'interesse dell'Istituto durante la gestione sopra indicata.

Art. 4

In conseguenza della presente cessione, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni rimarra sostituito alla Societa cedente in tutti i suoi rapporti con gli assicurati, dipendenti dai contratti ceduti; e si impegna, non appena il presente compromesso sara tradotto in contratto definitivo, di dare notizia ad ogni assicurato che l'Istituto ha assunto il portafoglio della Societa per gli affari conclusi nel Regno d'Italia e che si e sostituito alla stessa, in tutti i futuri rapporti in relazione alle polizze.

Per le polizze contenenti la condizione di partecipazione degli assicurati agli utili della Compagnia l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a norma dell'art. 50 del regolamento in applicazione della legge 4 aprile 1912 n. 305, si impegna di ridurre i premi di tariffa corrispondenti ai contratti ceduti e contenenti siffatta condizione, nella misura della partecipazione degli assicurati agli utili della Compagnia la *Basilea Vita* secondo le condizioni di polizza.

Def

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni cui e fatto obbligo a norma dell'articolo 28 della legge 4 aprile 1912 di accettare la cessione dei portafogli costituiti nel Regno da parte di imprese di assicurazioni nazionali e straniere, riterra la Societa ce-



dente da ogni eventuale azione promossa dagli assicurati in dipendenza della legge dalla quale trae origine la presente cessione.

Art. 5.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta di sostituirsi all'impresa cedente nei suoi rapporti di credito verso gli assicurati per prestiti concessi sulle polizze.

L'Istituto, per effetto della sostituzione sopra indicata, si obbliga di rimborsare all'impresa cedente, all'atto del regolamento dei rapporti di debito e credito risultanti dai contratti definitivi, l'ammontare dei prestiti che sarà per rimborsare dall'uomo delle polizze e dei registri dell'impresa cedente.

Dall'ammontare dei prestiti saranno detratte gli interessi, si matureranno a partire dal 1° gennaio 1913 e che fossero stati anticipatamente corrisposti dagli assicurati.

Art. 6.

La consegna degli atti, libri, corrispondenze cogli assicurati ecc. relativamente alle polizze del portafoglio ceduto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sarà fatta non oltre il 1° maggio 1913.

La Compagnia cedente corrisponderà all'Istituto Nazionale a partire dal 1° gennaio e fino alla data di liquidazione un interesse del 3 1/2 % sul saldo debitore della Compagnia in



ispecie risultante come dagli accordi intervenuti fra le parti con
la presente convenzione.

Art. 7

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta in com-
pimento della somma da versarsi dalla Società per il portaf-
glio ceduto, i titoli depositati dalla Società presso la Cassa De-
positi e Prestiti, in adempimento dell'obbligo prescritto dall'
l'articolo 145 del Codice di Commercio italiano, convenendosi
fra le parti col presente compromesso che la valutazione dei
titoli così consegnati sarà fatta al corso del listino della Bor-
sa di Roma, alla data del 2 gennaio 1912.

Le eventuali ulteriori differenze a debito della Com-
pagnia sarà dalla Compagnia stessa saldata in specie.

Prof

Art. 8.-

Tutte le provvigioni, i diritti e le competenze per
qualsiasi ragione spettanti ad agenti, procuratori e rappre-
sentanti ed impiegati della « Basilea Vita » restano a
carico della Società cedente e saranno liquidate a cura e
spesa della Società stessa riconoscendosi del tutto estraneo
l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Tutte le spese di stipulazione e di registro del presente con-
tratto restano a carico dell'Istituto Nazionale.

Il presente compromesso viene sottoscritto dalle parti su



fra menzionate e sarà tradotte in contratto definitivo dopo che esso sarà stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale.

Roma, 18 febbraio 1913.

fr. ^o Vincenzo Magaldi	fr. ^o V. Stein
.. Alberto Beneduce	.. J. Ben
.. Prospero Maclerio	.. D. ^o P. Stein
	.. Emilio Cacciavillani

Terminata la lettura della convenzione, il professore Beneduce ne illustra brevemente i singoli articoli, trattenendosi in modo speciale sull'articolo 2. e avverte che il portafoglio della Basilea, al 31 dicembre 1912, è costituito da L. 11.971.000 di capitale assicurato, al quale corrispondono L. 3.400.000 di riserve; sicché il capitale di rischio, al quale viene commisurato, nella ragione consueta del 4½ per cento, il compenso di cessione, ammonta a L. 11.571.000. Alla Compagnia si corrisponderà dunque la somma di L. 520.695. Aggiunge, però, che in corrispettivo delle riserve matematiche la Società cede all'Istituto i titoli da essa depositati alla Cassa Depositi e Prestiti in adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 165 del Codice di Commercio, trattati di L. 2.000.000, in titoli di rendita italiana, da valutarsi al corso del 1 gennaio 1912; e però, tenuto conto del minor valore attuale di questi titoli, la



Compagnia verrà a realizzare un maggior compenso di circa L. 70.000. Può dunque calcolarsi, in cifra tonda, di circa Lire 600 mila il costo di questo portafoglio; somma inferiore al beneficio che lo Istituto potrà ritrarre dalla gestione futura di esso. A prova di ciò, il Consigliere Beneduce esamina i premi di tariffa della Compagnia per le varie specie di contratti; ed, mostrando come, tenuto conto del valore attuale dei carichi che li gravano, i premi futuri per il portafoglio ceduto dalla «Basilea» possono valutarsi a circa L. 780.000. Inoltre, per effetto dell'articolo 2 della convenzione, la Compagnia dovrà versare all'Istituto la somma di L. 212.000 a titolo di riserva di utili per le polizze con la clausola di partecipazione, e questa somma non potrà essere assorbita che in parte dalle diminuzioni di tariffa alle quali l'Istituto si obbliga con l'articolo 4 della convenzione. Nel complesso, dunque, la cessione si presenta come vantaggiosa; ed il professore Beneduce conclude la sua esposizione riferendo che le trattative fra i delegati della Compagnia e quelli dello Istituto si svolsero assai cordialmente, ed hanno già condotto a qualche intesa preliminare per accordi di riassicurazioni e di scambi di rischi.

Stf.

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni del relatore, ed astenendosi dalla votazione il Vice Presidente Magaldi ed i Consiglieri Anacleto e Beneduce per la



loro qualità di negozianti, appreso a voti unanimi il compromesso in data 18 febbraio 1913 per la cessione del portafoglio italiano della Società «Basilea Vita», autorizzando la stipulazione del contratto definitivo.

Ha nuovamente la parola il Consigliere Beneduce per riferire sulla cessione del portafoglio della Compagnia «L'Union et le Phénix Espagnol». Promette che trattasi di un portafoglio di liore entità, costituito in 400 mila liore di capitale assicurato, cui corrispondono 50 mila liore di riserve. Come prezzo di cessione è stata concordata, coi rappresentanti della Società, la somma a forfait di L. 25 mila, molto inferiore al beneficio retraibile dalla gestione ulteriore del portafoglio, perchè la Compagnia operava in Italia con le alte tariffe francesi; sì che, tenuto conto dei caricamenti che le gravano, il valore attuale dei premi futuri può valutarsi in circa L. 53.000.

Ciò premesso, il Consigliere Beneduce legge il testo della convenzione sottoscritta dai negozianti il 18 febbraio 1913, che è del tenore seguente:

Les soussignés:

Messieurs Magaldi, Beneduce et Anacleto, Vice-Président et Conseillers de l'Institut National des assurances d'Italie,
d'une part,

et M. Bertrand, Administrateur délégué de la «Union

et le Phoenix Espagnol.

d'autre part,

ont, à la suite et en conformité de la loi du quatre avril mil neuf cent douze (4 avril 1912) sur le monopole des assurances en Italie, passé la convention suivante en stipulant, dès maintenant, que la dite convention n'acquiescerait la valeur d'un acte définitif qu'après ratification, par le Conseil d'Administration de l'Institut National des assurances et par le Conseil d'Administration de la Compagnie "La Union et le Phoenix Espagnol" et prendrait son effet au premier janvier mil neuf cent treize.

Article 1^{er}

La Compagnie "La Union et le Phoenix Espagnol" cède en toute propriété à l'Institut National des Assurances l'ensemble des polices ou portions des polices d'assurances sur la vie humaine qui seront en cours sur le territoire de l'Italie au jour où la présente cession prendra son effet.

W

L'Institut accepte la dite cession et, se substituant à "La Union et le Phoenix Espagnol", prend à sa charge toutes les obligations contractées en conformité des règles et conditions régissant les polices en cours, par cette Compagnie envers ses assurés.

En ce qui concerne les contrats faits avec participation, l'Institut s'engage à réduire les primes d'un taux égal



à celui de la participation. En tout cas l'Institut s'engage à rendre la Union et le Phoenix Espagnol, indemne de toute difficulté à ce sujet.

Article 2

La Union et le Phoenix Espagnol, s'engage à fournir à l'Institut l'état du portefeuille ci-dessous formé de bordereau signé par les parties contractantes et qui devra mentionner:

- 1^o Le nom, état et domicile de chaque assuré;
- 2^o Le numéro de la police émise par la Union et le Phoenix Espagnol;
- 3^o La somme assurée;
- 4^o La catégorie de l'assurance;
- 5^o L'âge d'entrée de l'assuré;
- 6^o La durée de l'assurance originaire et celle restant à courir;
- 7^o Le montant de la prime annuelle stipulée dans la police;
- 8^o Mode et termes du paiement de la prime.

Le bordereau sera fait et signé en deux exemplaires dont un sera remis à chacune des parties contractantes. En outre il sera fait remise à l'Institut des dossiers des contrats composant le portefeuille ci-dessus.

Article 3. -

La Société cédente versera à l'Institut National des assurances suivant les conditions édictées dans les paragraphes suivants de cette convention, le montant des réserves mathématiques évaluées au trente-et-un décembre mil neuf cent douze (31 décembre 1912) d'après les méthodes suivantes:

Pour les assurances en cas de décès au moyen des primes dites d'inventaire (primes pures augmentées des frais de gestion) déduites de la table A. F., ou de la table R. F. pour les assurances en cas de vie, et au taux d'intérêt de 3,50%; les réserves des assurances totales avec remboursement, non libérées, étant évaluées égales aux réserves d'assurances à terme fixe reposant sur la tête du contractant.

Pour les assurances avec participation aux bénéfices on ajoutera une réserve spéciale équivalente à $\frac{10}{90} = \frac{1}{9}$ de la réserve mathématique correspondante.

du

Article 4. -

Le montant de la réserve des primes que la Compagnie « la Union » et le « Phénix Espagnol » est obligée de fournir à l'Institut aux termes de l'article précédent sera effectué de la façon suivante:

1.) La Union et le Phénix Espagnol, transporté par la présente convention à l'Institut, le montant des faits sur polices qu'elle a consentis à ses assurés en Ita.



lie et qui lui seront encore dus au moment où la cession prendra effet. A partir de cette date, l'Institut profitera seul de l'intérêt produit par les dits prêts un police et la «Union et le Phénix Espagnol» aura à lui tenir compte des intérêts qu'elle pourrait avoir touchés d'avance pour une période ultérieure, de même que l'Institut devra tenir compte à la «Union et le Phénix Espagnol» des intérêts échus à la même date qui lui seraient dus par les assurés.

La «Union et le Phénix Espagnol» s'engage à fournir à l'Institut, dans le mois suivant la mise en vigueur de la présente convention, une liste des prêts existants au jour où la dite convention aura pris effet ainsi que les pièces justificatives.

2.) La «Union et le Phénix Espagnol» transporte également à l'Institut la propriété des valeurs déposées par elle à titre de cautionnement vis-à-vis du Gouvernement italien à la Caisse des Dépôts et Consignations d'Italie; ces valeurs énumérées dans la liste annexée à la présente convention, seront évaluées aux prix d'achat. L'Institut profitera seul, à compter du jour où la présente convention sera en vigueur, des intérêts produits par les valeurs cédées et la «Union et le Phénix Espagnol» s'engage à signer toute pièce nécessaire pour opérer le transfert au profit de l'Institut des valeurs précédemment cédées.

3^e) Comme prix du portefeuille côté une somme fixée à Vingt cinq mille francs; étant entendu que selon que le total des sommes obtenues par les trois articles ci-dessus sera inférieur ou supérieur au montant des réserves mathématiques celle des parties contractantes qui aura un solde débiteur devra le verser à l'autre partie en espèces dans la huitaine qui suivra l'accord sur ce compte.

Article 5 (Réassurances)

L'Institut aura à verser à la «Union» et le «Phénix Espagnol» à la fin de chaque trimestre, les primes ou portions des primes afférentes aux polices ou fraction de polices réassurées par la «Union» et le «Phénix Espagnol» à des Compagnies avant la date de la présente convention suivant les conditions des traités de réassurances.

Drf

Par contre, «La Union» et le «Phénix Espagnol» auront à rembourser à l'Institut la part revenant aux polices ou fractions de polices déjà réassurées par la «Union» et le «Phénix Espagnol» aux dites Compagnies, dans les paiements effectués par l'Institut, soit par suite d'échéance de contrats, de sinistres ou de rachats, soit comme arrérages de rentes viagères.

Cette cession est acceptée par l'Institut National avec la charge des réassurances telles qu'elles existent actuellement.



Le Institut National se substitue à la Société ci-dessus
 te dans tous ses droits et devoirs vis-à-vis des réassureurs.

En ce qui concerne cet article 5, résolution sera prise
 d'un commun accord entre les parties pour la solution défi-
 nitive à intervenir.

Article 6.

Les primes ou fractions de primes échues antérieurement
 à l'époque de l'entrée en vigueur de la présente convention,
 mais non encore encaissées à cette date par la « Union
 et le Phénix Espagnol » devront être, lors du paiement
 par les assurés, transmises sous déduction de la commission
 d'encaissement, à la « Union et le Phénix Espagnol »,
 à laquelle elles appartiennent de plein droit.

Par contre, la « Union et le Phénix Espagnol »
 aura à rembourser à l'Institut les primes ou fractions
 de primes échues à partir de la dite époque qu'elle pour-
 rait avoir encaissées depuis cette date sur les assurances
 déjà en cours.

Le Institut de sa part devra rembourser à la « Union
 et le Phénix Espagnol » toutes sommes régulièrement
 échues à partir de l'entrée en vigueur de la présente con-
 vention et payées par la « Union et le Phénix Espa-
 gnol » aux assurés par suite d'échéances, de sinistres, de ra-
 chats, de prêts sur polices ou de arrérages de rentes viagères.

Article 7.-

Confermant la présente cession l'Institut s'engage à garantir la Société la "Unione" et le "Phénix Espagnol" contre toute action que les assurés italiens pourraient intenter contre la Compagnie cédante en conséquence de la présente cession.

Le l'Institut garantit également la "Unione" et le "Phénix Espagnol" sur les actions que des tiers autres que ses propres agents ou employés pourraient intenter contre elle en conséquence de cette même cession.

Tous frais fiscaux qui pourraient être motivés par le présent acte resteront à la charge de l'Institut National.

Fait à Rome, le seize Février mil neuf cent seize en deux exemplaires.

Boj

	f. ^{to} Vincenzo Magaldi
f. ^{to} Bertrand	Prospero Anacleto
	Alberto Beneduce

Il Consiglio, preso atto dei chiarimenti dati dal professore Beneduce, ed astenendosi dalla votazione il Vice Presidente Magaldi ed i Consiglieri Anacleto e Beneduce per la loro qualità di negozianti; appreso a voti unanimi il compromesso in data 16 feb.



braio 1913 per la cessione del portafoglio italiano della Compagnia "Sea Union y el Fenix Espagnol", autorizzando la stipulazione del contratto definitivo.

Dopo di che, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio
Imperatore

Il Direttore Generale

C. Ferrero

Il Consigliere Segretario

G. Hoffmann